

Legge regionale 30 maggio 2025, n. 26

Istituzione della Riserva naturale regionale del fiume Vitravo e delle grotte rupestri di Verzino.

(BURC n. 106 del 30 maggio 2025)

(Testo coordinato con le modifiche della legge regionale 2 febbraio 2026, n. 5)

Art. 1

(Istituzione)

1. La Regione Calabria, nel rispetto delle procedure e delle garanzie partecipative previste dall'articolo 22, comma 1, della [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) (Legge quadro sulle aree protette),¹ in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera r) dello [Statuto](#) regionale e dell'articolo 33 della [legge regionale 22 maggio 2023, n. 22](#) (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità), al fine di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie, delle formazioni ed emergenze geologiche e geomorfologiche di interesse scientifico e didattico e degli habitat contemplati negli allegati alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, secondo le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357](#) (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE), istituisce la Riserva naturale regionale del fiume Vitravo e delle grotte rupestri di Verzino, di seguito denominata Riserva.
2. Nell'ambito della Riserva, in conformità all'articolo 12 della [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) (Legge quadro sulle aree protette) e all'articolo 35, comma 2, lettera a) e lettera b) della [l.r. 22/2023](#), sono individuate e perimetrare aree a diverso regime di conservazione e utilizzazione, graficamente individuate nell'allegata cartografia che è parte integrante della presente legge.

Art. 2

(Descrizione dell'area)

1. L'area del fiume Vitravo e delle grotte rupestri di Verzino identifica un ambito territoriale distinto su tre fasce fitoclimatiche, caratterizzate dalla presenza di comuni elementi naturalistici di grande valenza ecologica e paesaggistica, tra i più rilevanti dell'intera regione calabrese. L'area protetta costituisce un'unità territoriale che si sviluppa dai 400 ai 600 metri sul livello del mare e comprende tre zone, tra loro unite ma distinte, gravitanti intorno al centro urbano di Verzino.
2. Il territorio ospita la fauna tipica delle aree appenniniche, tra cui molte specie contemplate nella direttiva 2009/147/CE e nella direttiva 92/43/CEE.
3. Il territorio si caratterizza, inoltre, per la ricchezza di boschi e per la presenza di una ricca flora autoctona che rappresenta un patrimonio di rimarchevole valore scientifico, anche in termini di biodiversità. Molto numerose sono anche le specie conosciute come erbe officinali.
4. Le risorse di tipo storico-culturali e i siti di archeologia industriale sono di particolare interesse. Rilevanti sono inoltre le tradizioni locali, le produzioni tipiche e le attività artigianali legate al mondo contadino e alla civiltà rurale.

¹ Parole inserite dall'art. 1, comma 1, l.r. 2 febbraio 2026, n. 5.

Art. 3
(Finalità)

1. La Regione, così come indicato all'articolo 1, riconosce il valore degli habitat naturali, quale struttura fondamentale della morfologia del paesaggio regionale e riferimento prioritario per la costruzione della rete verde regionale.
2. La valorizzazione e la riqualificazione paesaggistica della Riserva sono volte, pertanto, a realizzare i seguenti obiettivi:
 - a) valorizzare i caratteri di naturalità degli habitat attraverso un'attenta gestione delle risorse terrestri e idriche, al fine di garantire la conservazione degli ecosistemi e della biodiversità esistenti;
 - b) valorizzare le specifiche connotazioni vegetazionali e gli specifici caratteri geomorfologici dei corpi costituenti l'area protetta, quali cascate, forre e orridi;
 - c) conservare il patrimonio forestale, anche attraverso il miglioramento dei boschi esistenti e la ricostituzione di quelli degradati;
 - d) valorizzare i biotopi, le formazioni geologiche e geomorfologiche e le risorse paleontologiche che presentino rilevante valore storico, scientifico e culturale;
 - e) difendere la flora, la fauna, le associazioni vegetali e forestali, il paesaggio naturale e il paesaggio antropizzato tradizionale, i valori scenici e panoramici, gli equilibri ecologici e il patrimonio genetico, anche al fine di migliorare la funzione produttiva e sociale dell'area protetta;
 - f) disciplinare il corretto uso del territorio e la conoscenza della natura;
 - g) favorire l'educazione ambientale dei cittadini;
 - h) migliorare le condizioni di vita mediante la costruzione di infrastrutture al fine di rendere maggiormente fruibile l'area protetta;
 - i) incentivare le attività economiche imprenditoriali, in armonia con le finalità della presente legge;
 - j) concorrere allo sviluppo delle aree interne attraverso la realizzazione di interventi capaci di incentivare e rendere più redditizie le attività agro-silvo-pastorali;
 - k) difendere gli equilibri idraulici e idrogeologici attraverso interventi idonei alla difesa del territorio e alla sistemazione dei bacini, al fine di contenere il pericolo di dissesti idrogeologici;
 - l) salvaguardare e valorizzare il sistema di beni e le opere di carattere storico che connotano i diversi ambiti territoriali costituenti la Riserva, quale espressione culturale dei rapporti storicamente consolidati tra uomo e territorio;
 - m) riqualificare le situazioni di degrado ambientale e paesaggistico in coerenza con le finalità di salvaguardia e tutela sopraindicate.
3. Gli obiettivi indicati al comma 2 sono attuati attraverso le seguenti azioni:
 - a) conservazione e miglioramento degli ecosistemi attraverso il controllo dei fattori inquinanti;
 - b) tutela, conservazione e valorizzazione delle caratteristiche naturali, ambientali, di valenza paleontologica, archeologica, storica, architettonica e culturale dell'area protetta, anche mediante interventi di ricostituzione di ambiti naturali e in funzione dell'uso sociale di tali valori;
 - c) promozione, incentivazione e valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali, in coerenza con la destinazione d'uso, e, in generale, delle attività economiche tradizionali e legate all'utilizzazione ecosostenibile delle risorse;
 - d) miglioramento delle condizioni idrobiologiche dei corpi idrici ricadenti nell'area protetta, al fine di salvaguardarne i popolamenti ittici e macrobentonici;
 - e) ripristino delle forme d'uso del territorio e delle azioni di sviluppo capaci di assicurare il mantenimento degli assetti ambientali e paesaggistici, attraverso tecniche

- costruttive tradizionali che hanno caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio, concorrendo a eliminare le cause di inquinamento e di degrado;
- f) valorizzazione della Riserva come laboratorio di sostenibilità e luogo di sperimentazione permanente di nuovi rapporti tra uomo e natura in senso scientifico, educativo, formativo, culturale, economico e sociale, al fine di consolidare e sviluppare l'economia dei luoghi, arrestare lo spopolamento delle aree interne, nonché promuovere i valori naturali e paesaggistici;
 - g) salvaguardia dei valori degli ambienti antropici costruiti, attraverso la conservazione e risanamento del sistema insediativo storico, quali centri storici, edifici e manufatti di valore storico e artistico, della viabilità storica, del sistema idraulico, del sistema produttivo agricolo tradizionale, del paesaggio nel rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali;
 - h) integrazione tra uomo e ambiente naturale, mediante l'applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale, attraverso la salvaguardia dei valori antropologici e archeologici e la promozione di uno sviluppo ordinato delle altre attività produttive, degli insediamenti umani e dei servizi nell'area del parco e in quelle d'influenza socioeconomica;
 - i) valorizzazione delle risorse ambientali naturali e antropiche, compatibilmente con gli obiettivi di salvaguardia, al fine di promuovere uno sviluppo economico sostenibile e contribuire alla promozione e alla crescita di attività ricreative e turistiche compatibili;
 - j) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare e di una politica attiva del tempo libero ricreativo, sportivo e culturale, per il miglioramento della qualità della vita;
 - k) valorizzazione e tutela di usi, costumi, consuetudini e attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché delle espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali;
 - l) promozione dell'utilizzo di sistemi energetici da fonti rinnovabili compatibili con il sistema naturalistico e paesaggistico;
 - m) promozione di iniziative volte a ridurre i fabbisogni energetici e a promuovere l'uso razionale dell'energia;
 - n) promozione della conoscenza scientifica dell'ecosistema con particolare attenzione alle specie endemiche e rare, anche al fine di predisporre misure di salvaguardia dell'ecosistema;
 - o) adozione di sistemi volti a ridurre rifiuti e imballaggi, nonché a riciclare i rifiuti di qualsiasi natura provenienti dalle aree perimetrali purché non presentino fattori di rischio inquinanti per l'ecosistema;
 - p) sviluppo della promozione turistica ecocompatibile;
 - q) concorso alla realizzazione di piani e progetti di tutela ambientale predisposti ai sensi del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale);
 - r) sostegno e promozione della fruizione turistica-ricreativa del territorio anche attraverso lo sviluppo dell'agriturismo, dell'agricoltura biologica, dei servizi e delle attività ricreative, compatibilmente con le caratteristiche ambientali dei luoghi;
 - s) valorizzazione delle risorse umane attraverso misure integrate che sviluppino la valenza economica ed educativa delle aree protette.

Art. 4
(*Confini*)

1. La Riserva è costituita da un ambito territoriale che gravita intorno all'abitato di Verzino.

2. I confini della Riserva sono riportati nell'allegata cartografia in scala 1:25000, che è parte integrante della presente legge, così come previsto dall'articolo 33, comma 1, lettera b) della [l.r. 22/2023](#).

Art. 5

(Obiettivi gestionali)

1. Le finalità di cui all'articolo 3 si realizzano attraverso i seguenti obiettivi gestionali:
- a) conservazione e miglioramento degli ecosistemi attraverso il controllo dei fattori inquinanti;
 - b) tutela, conservazione e valorizzazione delle caratteristiche naturali, ambientali, di valenza paleontologica, geologica, geomorfologica, tettonica, archeologica, storica, architettonica e culturale, anche mediante interventi di ricostituzione di ambiti naturali e in funzione dell'uso sociale di tali valori;
 - c) promozione, incentivazione e valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività economiche tradizionali ecosostenibili;
 - d) miglioramento e protezione delle condizioni idrobiologiche e idrauliche dei corpi idrici, al fine di salvaguardarne i popolamenti ittici e macrobentonici (deflusso minimo vitale);
 - e) recupero dei borghi antichi a elevata valenza storico-culturale anche attraverso l'utilizzo delle tecniche costruttive tradizionali che hanno caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio;
 - f) valorizzazione dei valori del sistema antropico, attraverso la conservazione e il risanamento del sistema insediativo storico, della viabilità storica, del sistema idraulico, del sistema produttivo agricolo tradizionale, del paesaggio nel rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, geomorfologiche, antropologiche, storiche e culturali locali;
 - g) promozione di attività di educazione, formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare, e di una politica attiva del tempo libero ricreativo, sportivo e culturale, per il miglioramento della qualità della vita;
 - h) valorizzazione e tutela di usi, costumi, consuetudini e attività tradizionali della popolazione residente sul territorio;
 - i) promozione dell'utilizzo di sistemi energetici da fonti rinnovabili compatibili con il sistema naturalistico e paesaggistico e di iniziative volte a ridurre i fabbisogni energetici;
 - j) promozione della conoscenza scientifica dell'ecosistema con particolare attenzione alle specie endemiche e rare anche al fine di predisporre misure di salvaguardia dell'ecosistema;
 - k) adozione di sistemi volti a ridurre rifiuti e imballaggi, nonché a riciclare i rifiuti di qualsiasi natura, provenienti dalle aree perimetrali, che non presentino fattori di rischio inquinanti per l'ecosistema;
 - l) sostegno e promozione della fruizione turistico-ricreativa ecocompatibile del territorio anche attraverso lo sviluppo dell'agriturismo, del geoturismo, dell'agricoltura biologica, dei servizi e delle attività ricreative.

Art. 6

(Ente gestore)

1. La gestione della Riserva è affidata al comune di Verzino, che può avvalersi, attraverso convenzioni, di associazioni ambientaliste operanti in Calabria, secondo le indicazioni previste dall'articolo 33, comma 4, della [l.r. 22/2023](#).
2. Le modalità di controllo e coordinamento della gestione sono attuate secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 81 della [l.r. 22/2023](#).

Art. 7

(Sede della Riserva e sistema informativo)

1. La sede legale e operativa dell'Ente gestore viene individuata nel territorio del comune di Verzino secondo quanto previsto dalla [l.r. 22/2023](#).
2. La sede legale è eco-compatibile e integrata architettonicamente con il contesto naturalistico dell'area protetta ed è fruibile anche attraverso la realizzazione di un osservatorio o museo naturalistico.
3. L'Ente gestore predispone, entro novanta giorni dall'approvazione del regolamento di cui all'articolo 8, un apposito sportello informativo fisico o telematico e realizza un apposito portale web che include tutte le informazioni aggiuntive idonee al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3.

Art. 8

(Regolamento della Riserva)

1. Il regolamento della Riserva è redatto dall'Ente gestore, ai sensi degli articoli 35 e 36 della [l.r. 22/2023](#), e disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio della Riserva.
2. Il regolamento tiene conto delle finalità della Riserva di cui all'articolo 3, comma 2, e delle indicazioni di tutela predisposte nella presente legge.
3. Nelle aree della Riserva si applicano in ogni caso i divieti di cui alla [l.r. 22/2023](#).

Art. 9

(Misure transitorie e di salvaguardia)

1. L'Ente gestore, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, adotta le misure necessarie per salvaguardare le caratteristiche naturali degli habitat e proteggere le specie animali e vegetali presenti, nonché per mantenere i caratteri paesaggistici che contraddistinguono l'area.
2. Le misure di salvaguardia che l'Ente gestore adotta, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 33 della [l.r. 22/2023](#), sono le seguenti:
 - a) vietare le attività non consentite nelle riserve naturali statali di cui all'articolo 17, comma 2, della [l. 394/1991](#);
 - b) promuovere attività educative, di sensibilizzazione e promozione delle componenti naturali e culturali;
 - c) effettuare attività di vigilanza e controllo;
 - d) salvaguardare specie e habitat presenti nell'area anche con attività di monitoraggio e controllo;

- e) incentivare la tutela di specie e habitat di particolare valenza naturalistica mediante studi e attività particolareggiati;
 - f) creare la tabellazione di massima in grado di fornire informazioni specifiche di carattere scientifico, normativo, gestionale e topografico, per accrescere la conoscenza e la consapevolezza dell'importanza dell'area protetta;
 - g) realizzare attività per la tutela, la conoscenza e la divulgazione delle peculiarità archeologiche, delle architetture storiche e delle tradizioni culturali;
 - h) concordare e gestire, ai fini della salvaguardia dell'area, attività e iniziative che non arrechino pregiudizio alle esigenze di conservazione e, più in generale, alle finalità della Riserva;
 - i) favorire attività di ascolto e confronto attraverso processi partecipati.
3. Le misure di salvaguardia sono adottate dall'Ente gestore entro 30 giorni dall'istituzione della Riserva e sono comunicate, entro tale termine, al dipartimento competente della Regione Calabria.

Art. 10

(Tabellazione della Riserva)

1. I confini della Riserva sono delimitati da idonee tabelle, collocate entro sei mesi dall'istituzione in modo visibile lungo il perimetro dell'area e mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità, recanti la scritta: Regione Calabria – Riserva naturale regionale del Vitravo e delle grotte rupestri di Verzino.

Art. 11

(Norma finanziaria)


1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono a carico dell'Ente gestore.
2. La Regione Calabria sostiene gli interventi e le attività previste annualmente ai sensi dell'articolo 5, unicamente attraverso l'erogazione di un contributo annuale a favore dell'Ente gestore, compatibilmente alle risorse disponibili nel bilancio regionale.
3. 3. Per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027, il contributo di cui all'articolo 5, determinato nel limite massimo di 7.000,00 euro annui, trova copertura con la riduzione dello stanziamento disponibile al Programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025-2027, che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo.
4. Le somme indicate nel comma 3 sono contestualmente allocate alla Missione 09, Programma 05 (U.09.05) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2025-2027, destinate alla gestione dei Parchi naturali regionali e delle Riserve naturali regionali.
5. Per gli esercizi successivi all'anno 2027, alla copertura degli oneri si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, in sede di approvazione del bilancio di previsione.
6. La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa di bilancio di previsione 2025-2027.
7. Il contributo di cui al comma 2 e ai sensi dell'articolo 5, viene corrisposto previa rendicontazione da parte dell'Ente gestore, corredata dalla documentazione comprovante la spesa sostenuta e gli obiettivi raggiunti.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA E PLANIMETRIA SCALA 1: 25.000





RISERVA NATURALE REGIONALE DEL FIUME VITRAVO



CARTA TECNICA REGIONALE SCALA 1 : 25 000
 PROVINCIA DI CROTONE
 COMUNE DI VERZINO

■ ZONA 1 Riserva Naturale Regionale F. Vitrovo (area 11,0 Ha)
● ZONA 1 Riserva Naturale Regionale Grotte Rupestri
■ ZONA 2 Riserva Naturale Regionale F. Vitrovo (area 52,0 Ha)

COORDINATE CAROGRAFICHE
 WGS 84 UTM
 NE 66940 - 4356400
 SE 66940 - 4350100